

**Orientamento in materia di anticipazioni agli iscritti (art.7, comma 4, del d. lgs. n.124/93, modificato dall'art.58, comma 8, lett.b), della l. n.144/99). Documento approvato dalla Commissione il 5 settembre 2000**

L'art.58, comma 8, lett.b), della legge n.144/99, novellando l'art.7, comma 4, del d. lgs. n.124/93, ha previsto la facoltà dell'iscritto, in presenza delle condizioni e per le finalità ivi indicate, di conseguire una anticipazione delle prestazioni anche a valere sull'intera posizione maturata.

In relazione a tale modifica legislativa sono pervenuti alla Commissione alcuni quesiti in merito alla applicabilità della citata norma agli iscritti in data anteriore al 28 aprile 1993 ("vecchi iscritti").

Avuto riguardo a quanto sopra si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni.

Il regime delle anticipazioni previsto dal citato art.7, comma 4, si applica direttamente solo ai "nuovi iscritti", per i quali il diritto all'anticipazione a valere anche sull'intera posizione maturata deve ritenersi automaticamente sussistente sin dall'entrata in vigore delle disposizioni della l. n.144/99, anche nelle more del recepimento da parte delle fonti costitutive.

Rilevato che, per effetto del disposto dell'art.18, comma 7, del decreto legislativo medesimo, la predetta disciplina non trova invece diretta e automatica applicazione nei confronti degli iscritti anteriormente al 28 aprile 1993, è rimessa all'autonomia di ciascun fondo, nel rispetto delle regole di sana e prudente gestione, la facoltà di prevedere nell'ambito del proprio assetto ordinamentale l'applicazione della predetta disciplina anche per i "vecchi iscritti".